



FEDERICO VENTURINI
NOTAIO

Repertorio n. 2150

Raccolta n. 1478

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, questo giorno quattro del mese di maggio

(4 maggio 2019),

alle ore quindici e minuti zero,
in San Marcello Piteglio, frazione Maresca, alla via
Risorgimento n. 85, presso la sala Coop di Maresca, qui
richiesto,

innanzi a me dottor Federico Venturini, Notaio residente in
Pistoia ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

- CINOTTI PIER LUIGI, nato a Baden (EE - Svizzera) il giorno 1
febbraio 1958, residente a San Marcello Piteglio (PT) alla via
Case Alte n. 959/C, codice fiscale dichiarato CNT PLG 58B01
Z133J, dirigente - come dal medesimo dichiarato,
domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di
cui in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e
legale rappresentante dell'associazione - senza scopo di
lucro, aconfessionale ed apartitica, che persegue fini di
solidarietà sociale - denominata

"Pubblica Assistenza Maresca"

con sede in San Marcello Piteglio (PT), frazione Maresca, alla
via Case Alte n. 203, codice fiscale 80015720479, partita
I.v.a. 01001750478,

iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche
private al n. 756,

iscritta all'Albo regionale del Volontariato con D.R. n. 903
del 19 settembre 1994,

legittimato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri
conferitigli di legge e di statuto.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo,

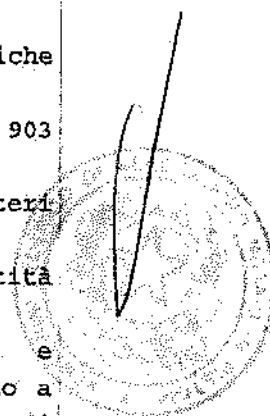
preliminarmente dichiaratomi di avere piena capacità e
legittimazione di disporre, mi chiede di redigere - quanto a
parte dell'assemblea straordinaria - il presente verbale di
assemblea della predetta associazione, assemblea che egli
sotto la propria responsabilità mi dichiara essere qui
convocata - in seconda convocazione, essendo andata deserta la
prima come il comparente dichiara ed attesta sotto la propria
responsabilità - ed essere effettivamente qui riunita in
questo giorno, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Illustrazione e discussione della proposta revisione
Statuto Sociale, al fine di adeguarlo al nuovo Codice del

REGISTRATO A:
PISTOIA
IL 10/05/2019
N. 3079
SERIE 1T



Terzo Settore;

2. Approvazione revisione Statuto Sociale;

OMISSIS.

A norma dello statuto sociale e per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il comparante CINOTTI PIER LUIGI nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo, il quale sotto la propria esclusiva responsabilità

dichiara, constata, attesta e fa rilevare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma del vigente statuto sociale, in prima convocazione per il giorno 3 (tre) maggio 2019 (duemiladiciannove) alle ore 06:00 (sei e minuti zero) ed in seconda convocazione per il giorno 4 (quattro) maggio 2019 (duemiladiciannove) alle ore 15:00 (quindici e minuti zero), mediante affissione nella sede sociale e nei punti principali del paese, ed anche a mezzo di comunicazione telematica, e che la prima convocazione è andata deserta (sempre come il medesimo dichiara ed attesta);
 - la presenza, in proprio o per deleghe conservate agli atti dell'associazione, di numero 46 (quarantasei) associati su numero 847 (ottocentoquarantasette) associati, regolarmente iscritti nel libro degli associati e aventi diritto di voto, quali risultanti da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
 - che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori: se medesimo CINOTTI PIER LUIGI, Presidente e Consigliere, ed i Consiglieri Filoni Roberto, Paccagnini Massimo (anche Vice Presidente), Filoni Giampiero, Zinanni Vincenzo, Corti Andrea, Fini Franco, Nannini Giuliano, Romagnani Sandra, Milia Ruggero, Signorini Alessandro;
 - che del Collegio dei Sindaci Revisori sono presenti le signore Bartolomei Sara, Filoni Simona;
 - che nessuno degli associati intervenuti ha manifestato di trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;
 - che egli stesso ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
 - che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione;
- Tutto ciò dichiarato e constatato, il Presidente sotto la propria responsabilità

dichiara

validamente e legittimamente costituita la presente assemblea, in seconda convocazione, ai sensi di legge e di statuto, ed atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ed apre la discussione.

L'assemblea conferma a me Notaio l'incarico di verbalizzante, ed io notaio aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale espone all'assemblea le ragioni che consigliano di modificare lo statuto sociale secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Toscano Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.), anche in ossequio al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore"), ed in particolare le ragioni che consigliano di:

a) modificare la denominazione da "Pubblica Assistenza Maresca" a "Pubblica Assistenza di Maresca - ODV";

b) modificare gli articoli dello statuto sociale contenenti i "principi generali e finalità", nonché le "attività di interesse generale e diverse" dell'associazione (che assumeranno, rispettivamente, gli articoli 3 e 4) come segue:

" Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;

b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;

c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;

- d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli. ";

" Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) le attività di protezione civile;
- f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- n) la cooperazione allo sviluppo;
- o) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- p) la cura di procedure di adozione internazionale;
- q) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- s) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- t) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- u) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- v) i servizi di mutualità;
- w) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- x) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
- y) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

4.2 L'Associazione può svolgere altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. ";

c) modificare pressoché tutti gli articoli dell'attuale statuto sociale onde adeguarlo alle nuove esigenze dell'associazione, anche quale organizzazione di volontariato, secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Toscano

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.), anche in ossequio al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore"); a tale scopo, il Presidente propone di adottare un nuovo testo dello statuto sociale in sostituzione integrale del precedente, illustrando articolo per articolo il contenuto tutto delle variazioni proposte ed esponendo e dando lettura del nuovo testo di detto statuto.

Le signore Bartolomei Sara e Filoni Simona, a nome del Collegio dei Sindaci Revisori, esprimono parere favorevole alle operazioni sopra proposte.

Esaurita la fase di trattazione, il Presidente dichiara di passare alla fase di discussione ed indi a quella deliberativa.

Dopo esauriente discussione,

il Presidente sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara ed attesta che l'assemblea della "Pubblica Assistenza Maresca", in seconda convocazione essendo andata deserta la prima,

con il voto favorevole di numero 45 (quarantacinque) associati, contrari numero 1 (uno) (ovverosia il signor Ferrari Giovanni) associati, astenuti numero zero associati, votazione avvenuta per alzata di mano, e dunque col voto favorevole di tanti associati rappresentanti una frazione superiore al limite dei "tre quarti dei soci presenti" prevista dall'articolo 19 (diciannove) dello statuto, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente come egli sotto la propria esclusiva responsabilità espressamente dichiara, verifica, accerta ed attesta,

delibera:

- a) di modificare la denominazione da "Pubblica Assistenza Maresca" a "Pubblica Assistenza di Maresca - ODV";
- b) di modificare gli articoli dello statuto sociale contenenti i "principi generali e finalità", nonché le "attività di interesse generale e diverse" dell'associazione, esattamente come proposto dal Presidente;
- c) di approvare integralmente, espressamente e nella sua interezza, il testo del nuovo statuto sociale - composto da numero 28 (ventotto) articoli - che reggerà la vita della società in sostituzione del precedente, testo di statuto peraltro aggiornato secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Toscano Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) ed anche in ossequio al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore") corrispondente esattamente al testo sopra esposto ed illustrato dal Presidente;

Pertanto si allega al presente atto, sotto la lettera "B", lo statuto sociale nella sua versione aggiornata, in conseguenza di tutto quanto sopra deliberato, testo che il componente dichiara ed attesta essere stato espressamente, interamente ed integralmente approvato dall'assemblea;

d) di confermare ed indicare, in quello sopra approvato ed allegato sotto la lettera "B", il testo integrale aggiornato e rinumerato dello statuto sociale, necessario e valevole ad ogni fine di legge, ivi compresa la sua pubblicità.

L'assemblea infine investe il Presidente del Consiglio Direttivo (nonché disgiuntamente anche il Consiglio Direttivo stesso) di tutti i necessari e/o opportuni poteri e facoltà per l'eventuale inoltro del presente atto ai competenti organi, per l'approvazione e l'iscrizione nei previsti registri e/o elenchi, ai sensi delle normative vigenti.

* * *

Il Presidente dichiara, conferma ed attesta che l'assemblea dell'associazione, per alzata di mano, sulla base della votazione di cui sopra, ha deliberato di approvare il testo delle delibere innanzi proposte nonché il testo aggiornato dello statuto che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "B".

* * *

Non essendovi altro da deliberare e non prendendo alcuno la parola, il Presidente dichiara - quanto alla parte di assemblea straordinaria oggetto del presente atto - chiusa la discussione essendo le ore sedici e minuti dodici.

Le spese e tasse del presente atto nonché le sue consequenziali sono a carico dell'associazione, che se le assume.

Ai fini della normativa in materia di c.d. Terzo Settore, per quanto occorrer possa il comparente sotto la propria esclusiva responsabilità:

- dà atto della sussistenza e ricorrenza, con riguardo all'associazione oggetto del presente atto, di tutti i requisiti e condizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore -;

- dà atto che l'associazione in questione adempie e rispetta i vari obblighi di legge, riguardanti - tra l'altro - la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro ed i relativi stipendi, l'assicurazione dei volontari e la destinazione degli eventuali utili.

Ai fini fiscali, il comparente invoca, richiede e fa rilevare, in relazione al presente atto:

- l'esenzione da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, nonché anche (se e per quanto occorrer possa) ai sensi dell'art. 27bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 17 D.Lgs. n. 460/1997, nonché altresì ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato);

- l'esenzione da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

Il comparente autorizza il Notaio rogante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso che per esigenze organizzative del suo ufficio.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale unitamente a quanto allegato ho dato lettura al comparente, il quale, approvandolo, confermandolo e dichiarandolo conforme a verità ed alla sua volontà, lo sottoscrive con me notaio e sono le ore sedici e minuti quarantotto.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano ed a macchina da me notaio, consta di fogli numero tre, per pagine nove e parte fin qui di questa decima.

FIRMATO:

PIER LUIGI CINOTTI

FEDERICO VENTURINI NOTAIO (segue impronta sigillo)

ALLEGATO "A"

al Rep. n. 2150

Raccolta n. 1678

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MARESCA

Via Case Alte, 203 – Maresca (Pistoia) – tel. e fax 0573/64481 – E-mail, bravo14@emerambulanz.it
Costituita il 16 Agosto 1910, Associata A.N.P.A.S

Iscritta nel registro regionale delle Persone Giuridiche Private al n° 756

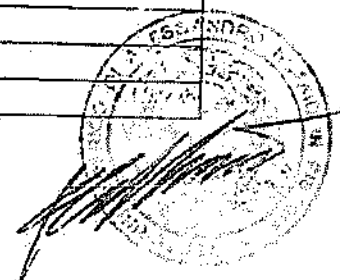
Iscritta all'Albo regionale del Volontariato con D.R. n° 903 del 19/9/1994.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI – ANNO 2019 (Seconda Convocazione)

ELENCO SOCI PRESENTI

SOCIO Nome e Cognome	
1) Cinotti Pier Luigi	Presidente - Associazione Pubblica Assistenza
2) Paccagnini Massimo	Vice Presidente - Associazione Pubblica Assistenza
3) Filoni Gian Piero	Segretario Associazione Pubblica Assistenza
4) Milla Ruggero	Consigliere
5) Zinanni Vincenzo	Consigliere
6) Filoni Roberto	Consigliere
7) Corti Andrea	Consigliere
8) Fini Franco	Consigliere
9) Nannini Giuliano	Consigliere
10) Filoni Giampiero	Consigliere
11) Romagnani Sandra	Consigliere
12) Signorini Alessandro	Consigliere
13) Bartolomei Sara	Sindaco Revisore
14) Filoni Simona	Sindaco Revisore
15) Strufaldi Gabriele	
16) Filippini Franco	
17) Bardini Tiziana	
18) Tamburini Sandra	
19) Pacelli Ilyc	
20) Niccoli Angela	
21) Susini Umberto	
22) Bini Licia	
23) Ferrari Renzo	
24) Migliorini Anna Maria	
25) Ciatti Renza	
26) Filoni Rossella	
27) Buonomini Giacomo	Assessore - In rappresentanza Amministrazione Comunale
28) Pacelli Renzo	
29) Chelli Emili	
30) Ferrari Giovanni	
31) Cinotti Giovanna	
32) Vivarelli Carlo	

Pier Luigi Cinotti



33) Bartelloni Davide	
34) Nannini Andrea Paolo	
35) Bartolomei Costantino	
36) Cinotti Vania	
37) Ceccarelli Moreno	
38) Gigli Alessandro	
39) Donati Vittorio	
40) Strufaldi Anna Maria	
41) Ziani Ivana	
42) Filoni Marcella	
43) Filoni Roberta	
44) Marchionni Elio	
45) Borsi Deanna	
46) Breschi Anna	

Pis. Leg. Civ. H.



STATUTO SOCIALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Pubblica Assistenza di Maresca - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'Associazione ha una bandiera di colore verde con scritte oro. Essa può essere esposta nella ricorrenza della fondazione dell'Associazione, in occasione della festa paesana, in occasione delle feste religiose e nazionali ed in tutte quelle occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

Dispone altresì di un logo costituito da uno scudo raffigurante tre abeti verdi su di un pendio nevoso e fondo azzurro

Può disporre di uno standardo riprodotto il logo.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

Art. 2 - Sede e sezioni

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di San Marcello Piteglio - frazione di Maresca.

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il



volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie,

- sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
 - c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
 - d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
 - e) le attività di protezione civile;
 - f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
 - g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
 - i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
 - k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - l) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - m) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - n) la cooperazione allo sviluppo;
 - o) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - p) la cura di procedure di adozione internazionale;
 - q) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,

formativi o lavorativi;

- r) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- s) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- t) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- u) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- v) i servizi di mutualità;
- w) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- x) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
- y) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

4.2 L'Associazione può svolgere altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5.2 All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.

5.3 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

- a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa fissata dall'Assemblea;
- b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16 (sedici) anni si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 (diciotto) vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la

potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale;

- c) onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono moralmente e materialmente le attività dell'Associazione. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea e sono esonerati dal pagamento della quota annuale sociale.

5.4 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a o società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

5.5 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

5.6 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.7 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.8 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.

5.9 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.10 La quota di associazione è annuale e non è rimborsabile.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi.
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari

con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;

- f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

- a. rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, i deliberati degli organi associativi;
- b. impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c. essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d. tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- e. non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione;
- f. Il rapporto associativo è personale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.
- c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale e ha effetto trascorsi 10 (dieci) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva.
- d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.3 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il

recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea degli associati;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;
- D) il Revisore.

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore iscritto agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) Giugno per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma,

PBC, ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali dove ha sede l'Associazione e in tutte le altre località individuate dal Consiglio Direttivo, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea è convocata presso il paese di Maresca. In casi eccezionali può essere convocata presso la Sede di Sezioni dell'Associazione stessa, individuata dal Consiglio Direttivo.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Revisore, e da ciascun membro del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, con la presenza di almeno 20 (venti) aventi diritto al voto.

10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per le votazioni per il rinnovo delle cariche elettive o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.7 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

10.8 È escluso il voto per corrispondenza.

10.9 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo, non sia il Revisore ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di uno associato.

10.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 - Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a. esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b. deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c. deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
- d. la nomina e la revoca del Revisore;
- e. stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e procedere alla loro elezione anche avvalendosi dell'opera di una commissione all'uopo nominata;
- f. deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g. deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- h. deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- i. determinare l'importo annuale delle quote associative;
- j. determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- k. approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
- l. deliberare la vendita, e l'acquisto di beni immobili, e la contrazione di mutui per valori superiori a Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
- m. deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- o. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- p. deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 9 (nove) e mai superiore a 15 (quindici).

Il Responsabile delle singole Sezioni dell'Associazione ha diritto di essere convocato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo per la verbalizzazione delle proprie riunioni può eleggere un Segretario anche al di fuori dei componenti del consiglio stesso.

I Segretari delle sezioni distaccate sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente il Vicepresidente, il Tesoriere e su proposta del Presidente il Segretario, che può essere scelto tra i Soci e che parteciperà alle riunioni senza diritto di voto. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, le scritture contabili e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di

trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale;

- f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
- i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui per valori inferiori a Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero);
- j) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- k) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
- l) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
- m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
- n) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.AS.;
- o) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento del Revisore;
- p) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS.;
- q) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

12.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti e eventuale rappresentanza dell'ente.

12.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche

Assistenze (A.N.P.A.S.).

12.10 Il Revisore è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno uno dei suoi membri.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché il Revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.7 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi,

anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Art. 15 - Vice Presidente

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 - Revisore

16.1 L'Associazione deve dotarsi di un Revisore iscritto all'Albo dei revisori legali.

16.2 Il Revisore è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

16.3 Il Revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

16.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

16.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

16.6 Il Revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Decadenza dalla carica e sostituzione

17.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione.

17.2 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà contestuale comunicazione all'interessato.

17.3 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

17.4 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

17.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio

Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.

17.6 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Verbalizzazione riunioni

18.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono verbalizzate in apposito registro, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e dal segretario di cui al punto 12.4.

18.2 Il verbale deve essere raccolto in apposito libro.

18.3 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV

ELEZIONI

Art. 19

19.1 L'Assemblea si riunisce ogni 5 (cinque) anni, in seduta straordinaria, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi.

19.2 E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da 3 (tre) soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 4 (quattro) mesi.

19.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

- a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso il Revisore, presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'elezione;
- b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
- c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) predisporre le liste dei candidati per il Consiglio Direttivo e quelli delle sezioni;
- e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata

diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;
f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

19.4 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

19.5 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di età.

19.6 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

19.7 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dopo la nomina.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 20 - Risorse

20.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi richiesti agli associati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g) dalla raccolta di fondi;
- h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- m) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 21 - Patrimonio

21.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

21.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla

legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 22 - Divieto di distribuzione

22.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

22.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO VI

SCRITTURE CONTABILI

Art. 23 - Esercizio finanziario e scritture contabili

23.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

23.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

23.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

23.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore e ad ogni altra relazione prevista per legge.

23.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

SEZIONI DISTACCATE

Art. 24 - Sezioni distaccate

24.1 L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.A.S.

24.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

24.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

24.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Segretario, che parteciperà al Consiglio Direttivo della Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.

24.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

24.6 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Libri sociali

25.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi associativi.

25.2 I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

25.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

Art. 26 - Regolamenti

26.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

26.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

26.3 Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

26.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 27 - Lavoratori dipendenti ed autonomi

27.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

27.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 28 - Scioglimento

28.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

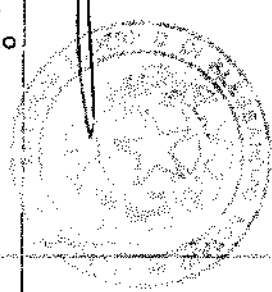
28.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

28.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

FIRMATO:

PIER LUIGI CINOTTI

FEDERICO VENTURINI NOTAIO (segue impronta sigillo)





FEDERICO VENTURINI
NOTAIO

La presente copia fotostatica composta da numero trenta
facciate - compresa la presente -, è conforme all'originale,
regolarmente firmato, e viene rilasciata per gli usi
consentiti dalla legge.

Pistoia, dieci maggio duemiladiciannove.